



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Società di capitali non operative – Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall’art. 40 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Sede di AREZZO

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. MARIO DEL SECCO

- Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono stati rinnovati, per l’anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993, n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e, in particolare l’art. 8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante “regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580”, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 02 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio;
- Visto il 2° comma dell’art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, conv. con modific. nella Legge 11.09.2020, n.120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che “.. è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in



concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortile a responsabilità limitata”;

- Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c., consentendo la cancellazione d'ufficio dal R.I. di tali società;
- Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate sulle posizioni che si trovano nelle condizioni previste dal sopra citato art. 40, estratte per il tramite della procedura “Cruscotto Qualità” messa a disposizione da Infocamere Scpa, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente determinazione (Allegato A);
- Visti in proposito, i commi 3,4,5 e 6 dell' art.40, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal R.I. di società non più operative;
- Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art.40 D.L. n.76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione agli amministratori delle società interessate, della determina di scioglimento d'ufficio adottata dal Conservatore R.I., ai sensi del comma 3;
- Tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di 60 (sessanta) giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge e che, solo in questo caso, il Conservatore iscrive nel R.I. la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;
- Preso atto che il comma 6 dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (conv. in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120), prevede che “ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, e che, avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo;
- Vista la determina del Conservatore R.I. n. 73 del 15.07.2022, nonché la determina



del Conservatore R.I. n. 90 del 07.09.2022 con la quale, nello specifico, sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;

- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. di disporre lo scioglimento delle società indicate nell'elenco allegato (Allegato A), avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2 comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 e, nello specifico, per avere constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle imprese al Registro Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci;
2. di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate;
3. di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in elenco, come risultanti dal Registro delle Imprese, attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale on line, entro 8 giorni (otto) giorni dalla sua adozione, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. 76/2020;
4. di assegnare, contestualmente all'affissione che tiene luogo della notifica, il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
5. di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali - art. 40 D.L.76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco